



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

DECRETO DEL PRESIDENTE

(ai sensi dell'art. 1, comma 55 della Legge 7 aprile 2014, n. 56 e s.m.i.)

L'anno 2019, il giorno 22, del mese di Febbraio alle ore 17:15, nella sede della Provincia, il Presidente FRATTO GABRIELE ANTONIO, con la partecipazione del Segretario Generale BAGNATO FRANCESCA, ai sensi dell'art. 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.,

ADOTTA IL SEGUENTE DECRETO

PROT. GEN. N. 4946/2019 DECRETO N. 24

COMUNE DI SOGLIANO AL RUBICONE - PROCEDIMENTO UNICO AI SENSI DELL'ART.53 DELLA L.R. 24/2017 INERENTE AI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE DELLE SEDE STRADALE DELLA STRADA COMUNALE GINESTRETO":
- ASSENSO ALLA LOCALIZZAZIONE OPERA PUBBLICA AI SENSI DELL'ART. 53 DELLA L.R. 24/2017 E SS.MM.II.;- ESPRESSIONE DEL PARERE MOTIVATO IN MERITO ALLA VALUTAZIONE AMBIENTALE AI SENSI DELL'ART. 15 COMMA 1 D.LGS 152/2006 E SS.MM.II.;- ESPRESSIONE DEL PARERE IN MERITO ALLA COMPATIBILITA' DELLE PREVISIONI CON LE CONDIZIONI DI PERICOLOSITA' LOCALE DEL TERRITORIO AI SENSI DELL'ART 5 DELLA L.R. 19/2008.

IL PRESIDENTE

Su proposta del Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

Vista l'attivazione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona di cui al comma 2 dell'art. 14 della L.241/1990 e ss.mm.ii. da parte del Comune di Sogliano al Rubicone inerente ai *“lavori di realizzazione di una variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto”*, trasmessa a questa Amministrazione provinciale in data 28/11/2018 ed assunta al prot. prov.le n. 31273 di pari data.

Premesso che:

- in data 01/01/2018 è entrata in vigore la L.R. n. 24/2017 sulla tutela ed uso del territorio a seguito di pubblicazione sul BURERT n. 340/2017;
- in particolare il Capo V della citata legge “Approvazione delle opere pubbliche e di interesse pubblico e delle modifiche agli insediamenti produttivi esistenti” disciplina all’art. 53, comma 1, lettera a) il procedimento unico per “opere pubbliche e opere qualificate dalla legislazione di interesse pubblico, di rilievo regionale, metropolitano, d'area vasta o comunale”;
- l’articolo 53, al comma 2, specifica altresì che “L’approvazione del progetto delle opere e interventi elencati al comma 1 attraverso il procedimento unico consente: a) di acquisire tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari per la realizzazione dell’opera o intervento secondo la legislazione vigente; b) di approvare la localizzazione delle opere e interventi non previsti dal PUG, dall’accordo operativo o dal piano attuativo di iniziativa pubblica, ovvero in variante a tali strumenti o alla pianificazione territoriale vigente”.

Premesso inoltre che la strumentazione Urbanistica del Comune di Sogliano al Rubicone si compone nel seguente modo:

- Piano Strutturale Comunale (PSC) approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 68886/146 del 14 settembre 2006, secondo le procedure previste dal combinato disposto degli artt. 21 e 28 della L.R. 20/2000 e ss.mm.ii;
- Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 20/06/2017;
- POC adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 27/11/2017 attualmente ancora in itinere;

Dato atto che

- l'intervento relativo all'istanza in oggetto viene proposto mediante Procedimento Unico di approvazione del progetto definitivo dell’opera pubblica, come disciplinato dall’art. 53 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24 e riguarda la realizzazione *“di una variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto”*, in variante alla pianificazione urbanistica vigente;
- la relativa documentazione è stata depositata nel sito informatico comunale ed è stata comunicata e resa disponibile a questa Amministrazione Provinciale in data 28/11/2018, richiedendo, ai fini dell'assenso previsto all'art. 53 suddetto, l'espressione delle competenze provinciali in seno alla Conferenza dei Servizi;
- l’approvazione del progetto ai sensi dell'art. 53 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24, permette di conseguire l’approvazione della localizzazione dell’intervento previsto in variante alla pianificazione urbanistica vigente, la contestuale approvazione del vincolo preordinato all’esproprio e la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera.

Dato atto che questa Provincia ha partecipato alla prima seduta della Conferenza, tenutasi in data 29 ottobre 2018, come risulta dal verbale registrato al prot. com.le n. 12100 del 29/10/2018 ed acquisito al prot. prov.le n. 29441 del 09/11/2018;

Preso atto che a seguito della sospensione delle determinazioni, assunta nella Conferenza dei Servizi 29 ottobre 2018, il Comune di Sogliano sul Rubicone ha indetto una nuova conferenza dei servizi in forma decisoria e modalità asincrona rettificando il progetto e pubblicando sul BUR del 28/11/2019 la rettifica del procedimento;

Constatato che la proposta presentata al fine del rilascio del titolo unico alla realizzazione delle opere, ha effetto di variante urbanistica per la modifica del tracciato di Via Ginestreto come illustrato all'interno degli elaborati progettuali inviati, i cui contenuti sono così riassumibili:

Proposta progettuale

- il terreno interessato dalla variante è censito al catasto terreni del Comune di Sogliano al Rubicone ai fogli 51 e 61;
- la Via Ginestreto, classificata come strada comunale, ha origine dal bivio della SP13 presso Masrola fino alla chiesa di Ginestreto per una lunghezza complessiva di 4.420 m.;
- il tratto di strada interessato dalla modifica, circa 360 metri, costeggia un calanco dove non vi è nessuno spazio per poter installare una protezione, rendendolo di fatto pericoloso per la circolazione;
- il tratto è a rischio collasso data l'assenza di una banchina stradale e avendo contatto con l'area apicale del calanco adiacente, pertanto l'asse stradale verrà traslato di alcuni metri allontanandolo dal calanco e permettendo la realizzazione delle idonee protezioni stradali;
- lo spostamento dell'asse della strada, comporterà una movimentazione di terreno afferente allo scavo iniziale per la predisposizione del piano di lavoro e ad una successiva fase di riporto per la creazione delle briglie in terra battuta per la nuova viabilità e per il terrapieno di protezione verso la vallecchia adiacente. La movimentazione complessiva del terreno è pari a 4200 metri cubi;
- rimodulata l'orografia del terreno sarà realizzato il fondo stradale e la sua finitura per il transito anche di mezzi pesanti, l'opportuna segnaletica stradale e le fosse stradali di regimazione delle acque;
- il progetto prevede l'acquisizione delle aree che non sono di proprietà comunale facendo ricorso allo strumento espropriativo e non a procedimenti di carattere perequativo;
- lo spostamento del tracciato di Via Ginestreto è stato prescritto nell'ambito del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza Regionale approvato con la deliberazione di G.R. 2276/2016 avente ad oggetto *“Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del Comune di Poggio Torriana (RN) - Proponente Sogliano Ambiente Spa. Presa d'Atto delle Determinazioni della Conferenza dei Servizi (Titolo III, L.R. N° 9/1999)”*.

Contenuti del Rapporto ambientale

Il Rapporto ambientale analizza gli impatti della trasformazione prevista in relazione sia alla pianificazione sovraordinata sia ad ogni singola componente ambientale come di seguito sinteticamente riportate.

- *Traffico*: tutti i principali percorsi utilizzati dai mezzi sono perfettamente in grado di smaltire il flusso previsto e la variante proposta non modifica il regime di traffico sulla viabilità interessata;

- *Rumore*: tutte le attività esistenti e di progetto, legate allo smaltimento dei rifiuti, sono caratterizzate da scarse emissioni acustiche e risultano pienamente compatibili con le specifiche norme settoriali;

- *Aria*: Le uniche problematiche sono legate, in linea generale, alle emissioni odorigene e i numerosi monitoraggi ne hanno evidenziato la compatibilità con i limiti oggi esistenti;

- *Acqua*: le attività legate alla presente variante non producono significativi impatti sulle acque superficiali in quanto l'intera area è costituita da terreni impermeabili o scarsamente impermeabili;

- *Suolo*: si prevede una sottrazione dell'uso del suolo di circa 60.000 mq limitata nel tempo poiché al termine dell'utilizzo è previsto il recupero ambientale dell'area stessa; l'asportazione mediante scavo di tutte le coperture detritiche unitamente alle opportune risagomature superficiali costituisce un elemento stabilizzante della vallecchia interessata e le pendenze superficiali favoriscono il regolare deflusso delle acque di superficie, non consentendo infiltrazioni idriche incontrollate e garantendo la stabilità dei terreni. Il progetto di recupero ambientale costituisce un elemento fortemente stabilizzante dei versanti;

- *Ecologia e paesaggio*: l'impatto sulla vegetazione e sulla fauna, è diretto ma temporaneo, al termine della fase operativa è previsto il ripristino ambientale del sito e segue una gestione che garantisce un integrale reinserimento del sito nell'ambiente circostante;

- Conclusioni:

Il *Rapporto Ambientale* argomenta e conclude che il progetto non comporta nessun particolare impatto significativo sulle componenti ambientali in quanto non prevede aumenti alla capacità di realizzazione degli impianti di gestione, smaltimento e recupero dei rifiuti già previste dal PPGR.

Gli interventi previsti (*nel caso specifico relativamente al sito denominato G4*) sono e saranno oggetto di specifiche procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale secondo le norme vigenti; la verifica degli impatti e le eventuali azioni di mitigazione necessarie alla sostenibilità degli interventi, sono demandati alle procedure di analisi ambientale riguardanti i progetti che saranno presentati nel sito di interesse.

In virtù delle considerazioni sviluppate nel presente documento, si ritiene che la procedura di VAS possa limitarsi alla verifica di assoggettabilità qui presentata e non sia necessario procedere con la redazione del rapporto ambientale.

Acquisiti agli atti:

- il parere rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia-Romagna con nota PGFC n. 20118 del 28/11/2018 (pervenuta al prot. prov.le n. 4274 del 15/02/2019);
- la copia dell'avviso di deposito del progetto, pubblicato sul BURERT del 28/11/2018, valido anche ai fini della procedura di valutazione ambientale;
- la copia delle osservazioni presentate al Comune durante il periodo di deposito e pubblicazione del progetto (prot. n. 2892 del 01/02/2019).

Verificato l'iter amministrativo:

Il Progetto inerente ai *“lavori di realizzazione di una variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto”*, si colloca all'interno del procedimento unico di approvazione del progetto definitivo dell'opera pubblica, come disciplinato dall'art. 53 della L.R. 21 dicembre 2017, n. 24.

Richiamato quanto segue in merito alle competenze provinciali:

- ai sensi del comma 4 dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., la provincia è chiamata ad esprimere l'assenso, relativamente agli effetti di variante urbanistica;
- ai sensi del comma 3 art. 19 e comma 4 dell'art. 53 della L.R. 24/2017 e ss.mm.ii., la provincia individuata quale autorità competente per la valutazione ambientale, è chiamata ad esprimere il proprio parere motivato sulla sostenibilità ambientale e territoriale relativamente agli effetti di variante urbanistica;
- ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008, la Provincia esprime, nell'ambito del procedimento di variazione della strumentazione urbanistica comunale, il “parere geologico” sulla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio;

Visti gli strumenti di Pianificazione e Programmazione Territoriale Nazionale;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale regionale vigenti:

- Piano Territoriale Regionale (PTR), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 276 del 03/02/2010;
- Piano Territoriale Paesistico Regionale (PTPR), approvato con deliberazioni del Consiglio regionale n. 1338 in data 28/01/1993 e n. 1551 in data 14/07/1993;
- Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT), approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 1322 del 22/12/1999;
- Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTA), approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21/12/2005;
- Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI) dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli approvato con deliberazione della Giunta regionale 17/03/2003 n. 350 e successive Varianti ed il

Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (PAI) dell'Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca (Autorità ora confluite nell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po);

- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 115 del 11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia- Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti gli strumenti di pianificazione e programmazione territoriale provinciale vigenti:

- Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 68886/146 del 14 settembre 2006 e sua Variante integrativa approvata dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 70346/146 del 19/07/2010;
- Piano Provinciale di Gestione dei Rifiuti (PPGR), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 71491/150 del 30/07/2007;
- Piano Infraregionale delle Attività Estrattive (PIAE) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 12509/22 in data 19/02/2004;
- Piano di Gestione della Qualità dell'Aria (PGQA), approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 84071/175 del 24/09/2007;

Vista inoltre:

- la Variante al PIAE approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 112576/103 del 19/12/2014;
- la Variante al PTCP predisposta ai sensi dell'art. 27 bis della L.R.20/2000 e ss.mm.ii. e approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103517/57 del 10/12/2015;

Visto infine:

- la L.R. 24/2017 *“Disciplina Regionale sulla Tutela e l'Uso del Territorio”*;
- la Circolare Regionale prot PG/2018/179478 del 14/03/2018 recante *“Nuova legge urbanistica regionale (LR 24/2017) – Prime indicazioni applicative per i Comuni, le Unioni e gli enti territoriali”*;

CONSIDERATO

A) Espressione dell' Assenso alla variante Urbanistica ai sensi dell'art. 53 comma 2 L.R. 24/2017 e ss.mm.ii.

Preso atto dagli elaborati presentati che rispetto al P.T.C.P., il tratto di strada evidenziato ricade nel sistema dei calanchi di cui all'art. 20A - “Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Calanchi” e nel sistema di Crinali di cui all'art. 20B - Particolari disposizioni di tutela di specifici elementi: Crinali delle norme del PTCP.

L'articolo normativo del Piano provinciale dispone che lungo le linee di crinale o parti di esse vanno evitati interventi o sbancamenti del terreno che alterino la percezione visiva delle linee di crinale;

A.1) Si ritiene pertanto necessario che gli interventi proposti siano corredati da un apposito studio di impatto visivo che garantisca il mantenimento della linea di crinale e se del caso si prevedano tutte le misure mitigative al fine di preservarne la visuale.

B) Espressione del parere motivato ai sensi del primo comma dell'art. 15 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Preso atto della valenza urbanistica della VAS e di tutti gli elementi descritti nel Rapporto ambientale;

Richiamata ai sensi dell'art. 19, comma 4 della L.R. 24/2017, la trasmissione delle osservazioni pervenute a seguito del deposito e della Pubblicazione del Progetto all'Amministrazione Comunale in data 28/01/2019 e a questa amministrazione provinciale in data 01/02/2019 (prot. n. 2892 del 01/02/2019) e di seguito sintetizzate:

Data e Prot. Com.	Ditta	Oggetto
1151 del 28/01/2019	Soc. Agr. Prati Verdi	Segnala che: - il 17 agosto 2018 ho ricevuto con pec l'avviso (all. 1) ma non l'intera documentazione ivi compresa la vs. proposta di cessione bonaria dei terreni. Ho inviato al Comune tutta la documentazione inerente tale argomento (all. 2), ma a tutt'oggi non ho avuto risposta. -il 28 novembre 2018 ho ricevuto successiva pec (all. 3) senza alcun altra documentazione. -dal verbale del C.C. del 20 aprile 2015 (all. 4) emergeva la necessità di interpellare la sottoscritta per i terreni di ns. proprietà sottostanti la strada confinanti con la G4, ma ciò non è mai avvenuto. Per questo motivo allego osservazioni del 23 novembre 2015 (all. 5) ed integrazioni del 15 marzo 2016 (all. 6), nonché gli esposti del ns. legale del 4 luglio 2016 ed integrazioni del 24 agosto 2016 (all. 7 e 8), constatare la reale situazione. -nonostante le suddette segnalazioni della frana sul sito G2, negli allegati dell'autorizzazione progettuale non emerge alcunché di tale pericolo. -il comune non può ignorare di rispettare la normativa edilizia riguardanti le distanze previste con le proprietà private, e con le strade (progetto G2). -basta leggere tutte le segnalazioni dal 2015 ancor prima dell'approvazione, per capire che, in questa sede ribadisco e richiedo, il danno sia economico che ambientale che subisce la ns. proprietà. -si può leggere dalle segnalazioni il pericolo che è in essere su tutto il crinale, (ivi compresa la strada in diversi punti crollata da anni) e che non viene messo in sicurezza. Così pure nella conferenza dei servizi non emerge tale problema, Ora il Comune dopo 5 anni chiede l'esproprio senza mai aver discusso nella conferenza dei servizi, e senza che la ns. società fosse mai stata interpellata. Ora il Comune chiede di espropriare non solo i ns. terreni che "sogliano ambiente spa" ha già occupato, ma anche i terreni della strada che risulta ancora intestata alla ns. società, dall'esproprio del 1993 e su cui noi paghiamo gli oneri al Bacino Bonifica di Rimini per il dissesto idrogeologico, e chiede di espropriare anche circa un ettaro per spostare la strada, sempre sulla ns. proprietà dove in un punto vi è un dislivello di 20 mt. ed in un altro la presenza di 2 lagoni con impianto di riserva idrica, stravolgendo la ns. proprietà e l'ambiente del territorio. Occorre rinforzare tutto il percorso stradale, con un muro di contenimento per evitare ulteriori episodi franosi, come da verbali Arpa già del 2015, e tutt'ora in essere (foto all. 10). -oggi la richiesta del Comune per pubblica utilità dopo 5 anni si nega da sé, anche con quanto affermato in C.C. del 20,04,2015, dal geom. Giannini legale Rappresentante della sogliano Ambiente Spa, il quale "afferma che non costruire la G4 comporterebbe la perdita di un buon introito economico per il Comune di Sogliano al Rubicone". -è evidente che la Sogliano Ambiente Spa ha dovuto constatare quanto da anni segnalato e contestato, cioè che il sito dove ha scavato la G4 continua a franare e si può vedere che la ns. sede vicino alla chiesa che è a 300 mt. da G" ed altrettanto da G4. -dal 2013 mi sono trasferita presso la sede per controllare l'azienda, ed ho sopportato come da me affermato nelle osservazioni, ma anche nel verbale del consiglio comunale del 20.4.2015, l'aria irrespirabile, sperando che sarebbe fermata tale situazione con la fine appunto nel 2019 della discarica G2. Purtroppo non è così, e la mi salute ormai è danneggiata, problemi respiratori, problemi alle corde vocali, noduli alla tiroide, raucedine, bruciare agli occhi, tutto questo malessere lo scrivevo nelle mie osservazioni, già più di 5 anni fa, con pec, pubblicate sul sito Regione Emilia-Romagna. Ma la cosa grave che ho scoperto, è che non sono l'unica, nel raggio di 7 km. vi sono molte persone con questi disturbi. -la ns. società ha sopportato spese legali, oltre al tentativo di mediazione ma con esito negativo, spese per relazioni geologica, e lo scorso gennaio 2018 anche la relazione tecnica dove con rilievi strumentali si attesta che i ns. terreni sono occupati dalla Sogliano Ambiente Spa (all. 9) sia sul fg. 50 (G2) che sul fg. 51 (G4), e in questo caso gli strumenti non sono fantascienza, e confido nella giustizia. -basta guardare soltanto le foto per capire che al sotto di tale strada il crinale continua a franare il guard-rail non esiste più. -ora il Comune vuole spostare la strada nei ns.terreni, con il problema che vi è un dislivello di 20 mt. ed al fatto che abbiamo un opera di risorsa idrica con due "lagoni" di 2,500 mc. l'uno d'acqua con un impianto di ferti irrigazione che giunge fino a valle sempre nella ns. azienda. -un altro punto importante è che il Comune di Sogliano al Rubicone possiede l'80% della sogliano ambiente spa, e vorrebbe espropria i ns. terreni per agevolare se stesso. -sottolineo il danno ambientale, che la ns. società subisce, di certo le due case a 2 piani non potranno essere abitate, e le colture non potranno più essere biologiche. -precisando che resta salvo e impregiudicato ogni diritto e/o azione antecedente alla presente.
1153 del	Soc. Agr. Prati	L'osservazione consiste nella riproposizione della osservazione n° 1 in quanto trattasi dei

28/01/2019	Verdi	medesimi contenuti; E' stata inviata con firma digitale ma priva di alcuni allegati.
1158 del 28/01/2019	Soc. Agr. Prati Verdi	L'osservazione consiste nell'inoltro dell'allegato 7 mancante nell'osservazione 2.
1160 del 28/01/2019	Soc. Agr. Prati Verdi	L'osservazione consiste nell'inoltro dell'allegato 8 mancante nell'osservazione 2.

Preso atto delle precisazioni addotte dall'Amministrazione comunale con nota prot. 3704 del 11/02/2019, rilevando sostanzialmente che l'osservazione pervenuta risulta non attinente al procedimento in essere in quanto propone considerazioni e problematiche già affrontate all'interno del procedimento di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) di competenza Regionale approvato con la deliberazione di G.R. 2276/2016 avente ad oggetto *"Provvedimento di VIA del progetto per la realizzazione di una discarica per rifiuti speciali non pericolosi denominata Ginestreto 4 nel Comune di Sogliano al Rubicone (FC) e con opere accessorie ricadenti nel territorio del Comune di Poggio Torriana (RN) - Proponente Sogliano Ambiente Spa. Presa d'Atto delle Determinazioni della Conferenza dei Servizi (Titolo III, L.R. n° 9/1999)"*, nel quale le valutazioni espresse avevano come *obiettivo primario la promozione dei livelli di qualità della vita umana da realizzare attraverso la salvaguardia ed il miglioramento delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali*".

Si ritiene, in merito, di dover semplicemente specificare che le osservazioni presentate non apportano ulteriori contributi ambientali, riferendosi esclusivamente a problematiche che attengono alla localizzazione della discarica, e non alle valutazioni del progetto relativo alla variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto, per tali motivi non può essere valutata ai fini del procedimento in oggetto;

Preso atto del parere favorevole espresso da Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE) relativo unicamente alla sostenibilità ambientale delle previsioni dello strumento urbanistico in esame (nota PGFC n. 20118 del 28/11/2018);

Considerato inoltre che va perseguito un adeguato rispetto dei criteri di sostenibilità e degli obiettivi prestazionali per una gestione del territorio che colleghi le trasformazioni urbanistiche ad affermati principi di sicurezza e tutela della qualità ambientale-territoriale, **si esprime PARERE MOTIVATO positivo relativamente alla proposta di variante urbanistica agli strumenti di pianificazione del Comune di Sogliano al Rubicone in quanto non si ravvisano rilevanti effetti significativi negativi sull'ambiente.**

C) Inquadramento geologico ed espressione parere ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 (ex art. 13 della L. 64/1974).

Il tracciato stradale si svolge in collina, lungo un crinale secondario, ed appoggia direttamente sulla formazione pliocenica delle argille e arenarie di Borello, ampiamente affioranti a sud della strada, dove i lavori per il nuovo sito di discarica hanno messo a nudo il substrato.

Le litologie presenti, prevalentemente argillose, creano i presupposti per un diffuso dissesto, specie nel versante Nord, in cui l'assetto strutturale della formazione si presenta a franapoggio. Tale versante è costituito da una pendice degradante verso il Torrente Uso, la cui parte sommitale (con la scarpata stradale) presenta acclività medio alta e si raccorda ad una zona a pendenza più dolce dove sono presenti attività agricole e 2 laghetti. Sono presenti locali fenomeni erosivi concentrati con scarpate, a monte dei dissesti, che hanno messo in luce il substrato, fino ad interessare l'attuale sede stradale.

Il progetto prevede lo spostamento verso Nord del tracciato, in allontanamento dal versante Sud, sito della discarica, dove sono presenti fenomeni calanchivi. La parte più problematica del tracciato proposto è quella grosso modo compresa tra le sezioni 10 e 14. In questo tratto, l'evoluzione dell'erosione del versante Nord del crinale, ha portato ad un restringimento della parte sommitale, fino a renderla, in alcuni tratti, poco più ampia dell'attuale sede stradale. Benchè di dimensioni limitate, **lo spostamento verso Nord del tracciato esistente, dovrà necessariamente prevedere riporti di terreno e conseguenti opere di contenimento, che dovranno essere ammortate nel substrato formazionale integro ed eliminando i fenomeni erosivi attuali.** L'ipotesi di realizzazione di un semplice terrapieno gradonato in appoggio sul substrato argilloso a

frana, non sembra adeguato alle caratteristiche morfologiche e strutturali del sito.

La natura argillosa del substrato non permette l'infiltrazione delle acque piovane, con un diffuso ruscellamento. **I terrapieni in progetto dovranno quindi essere difesi con adeguate opere che evitino fenomeni di erosione superficiale e le acque di scolo dovranno essere regimate e convogliate negli scoli esistenti, evitando il ruscellamento selvaggio.**

Il Servizio scrivente, sulla base dei dati e delle analisi contenute nella relazione geologica trasmessa, a firma del Dott. Geol. Alfredo Ricci, esprime **parere favorevole** nei confronti della Variante in oggetto, in relazione alla compatibilità delle previsioni con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le seguenti prescrizioni:

C.1) I riporti ed i terrapieni realizzati sul versante Nord dovranno essere protetti da adeguate opere di contenimento, debitamente dimensionate, con fondazioni profonde incastrate nel substrato integro;

C.2) I terrapieni in progetto dovranno essere difesi con adeguate opere che evitino fenomeni di erosione superficiale; le acque di scolo dovranno essere regimate e convogliate negli scoli esistenti, evitando il ruscellamento selvaggio.

Dato atto infine che questa Provincia provvederà ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. a rendere pubblico il risultato della procedura accompagnato dagli elaborati di cui all'art. 12 comma 3 del suddetto Decreto Legislativo.

Dato atto inoltre che nell'attività istruttoria della procedura in oggetto hanno partecipato, oltre al responsabile del procedimento, altri componenti del Servizio, al fine di perseguire l'obiettivo di rafforzare la legalità, la correttezza e la trasparenza dell'azione amministrativa;

VISTO il D.Lgs. n. 267/2000;

VISTA la Legge 7 aprile 2014, n. 56, recante “*Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni*”;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 55, della Legge n. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;

RICHIAMATO, altresì, l'art. 21-quater della L. n. 241/90;

Dato atto che, in osservanza dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, sono stati resi i pareri, allegati al presente atto quale parte integrante e sostanziale, espressi:

- dal Dirigente del Servizio Tecnico, Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale in merito alla regolarità tecnica;
- dal Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti, in merito alla regolarità contabile;

Dato atto infine che il presente provvedimento è da considerarsi urgente per consentire al Comune di Sogliano al Rubicone di assumere le proprie decisioni e proseguire la propria azione pianificatoria;

Richiamate le premesse narrative;

DECRETA

1. Di esprimere l'assenso ai sensi degli artt. 4 e 53, della LR 24/2017, relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Sogliano al Rubicone per la realizzazione di “*lavori di*

realizzazione di una variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto” alla condizione di cui al punto da A.1, contenuta ed illustrata nella parte narrativa alla sezione A) del presente atto;

2. Di esprimere, parere motivato positivo ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., relativamente agli effetti di variante urbanistica del Comune di Sogliano al Rubicone per la realizzazione di *“lavori di realizzazione di una variante delle sede stradale della Strada Comunale Ginestreto”*;
3. Di esprimere **parere favorevole** ai sensi dell'art. 5 della L.R. 19/2008 in relazione alla compatibilità delle previsioni della variante urbanistica con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio, con le prescrizioni di cui ai punti da C.1 a C.2, contenute ed illustrate nella parte narrativa alla sezione C) del presente atto;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 16 del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., il presente atto al Comune di Sogliano al Rubicone per il seguito di competenza.

Il presente decreto, definitivo ai sensi di legge, viene dichiarato immediatamente eseguibile e dunque efficace dal momento della sua adozione, stante l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 11, comma 6, dello Statuto provinciale.



PROVINCIA DI FORLÌ'-CESENA

(Protocollo n. 4946 del 22.02.2019)

PARERI DEI RESPONSABILI DEI SERVIZI, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Dirigente del Servizio Tecnico Infrastrutture, Trasporti e Pianificazione Territoriale

☒ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Li, 22/2/2019

IL DIRIGENTE
(ing. Stefano Rastelli)

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Premesso che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art.6-bis L.241/1990, come da dichiarazioni acquisite agli atti (del sottoscritto e del personale che ha partecipato all'istruttoria)

Il sottoscritto Mauro Maredi - Dirigente del Servizio Finanziario, Informatica, Contratti e Appalti

☐ Atto comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

☐ Il sottoscritto esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

☐ Il sottoscritto esprime parere NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile.

Li, 22/2/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

☒ Atto non comportante riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Li, 22/2/19

IL DIRIGENTE
(Dr. Mauro Maredi)

Il presente decreto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e rispettive norme collegate, come segue:

IL PRESIDENTE

FRATTO GABRIELE ANTONIO

IL SEGRETARIO GENERALE

BAGNATO FRANCESCA